

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3822 del 12/08/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3415 del 11/11/2014, Prot. Prov.le 104043/2014 intestata a ROBATECH ITALIA S.R.L. per lo stabilimento di commercio e riparazione di macchine per l'incollaggio sito in Comune di Cesena, Via E. Mattei n. 71
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3932 del 12/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno dodici AGOSTO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3415 del 11/11/2014, Prot. Prov.le 104043/2014 intestata a ROBATECH ITALIA S.R.L. per lo stabilimento di commercio e riparazione di macchine per l'incollaggio sito in Comune di Cesena, Via E. Mattei n. 71.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3415 del 11/11/2014, Prot. Prov.le 104043/2014 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ROBATECH ITALIA S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena (FC), Via E.Mattei n. 71 - Protocollo istanza del Comune di Cesena n. 59617 del 18/07/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di commercio e riparazione di macchine per l'incollaggio sito nel Comune di Cesena (FC), Via E. Mattei n. 71”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 05/12/2014;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 30/04/2019, acquisita al Prot. Unione 19374 e da Arpae al PG/2019/69817 dal 03/05/2019, da ROBATECH ITALIA S.R.L. nella persona di Bacchini Mirko, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 30/05/2019 Prot. Unione 24216 acquisita da Arpae al PG/2019/86672 in data 31/05/2019 formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che in data 11/06/2019 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio documentazione integrativa, acquisita al Prot. Unione 25907 e da Arpae al PG/2019/93377;

Considerato che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 61479/63 del 22/05/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/82305 del 24/05/2019, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 20/AUA/2019, in cui è stata allegata una Dichiarazione, datata 29 aprile 2019 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Biguzzi Marcello di Cesena (FC), con attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Dichiarazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime PARERE favorevole al rilascio dell'Autorizzazione in oggetto”*;

Atteso che in data 24/07/2019 il Responsabile dell'endoprocedimento “autorizzazione alle emissioni in atmosfera” ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, proponendo la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3415 del 11/11/2014, Prot. Prov.le 104043/2014 ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ROBATECH ITALIA S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena (FC), Via E. Mattei n. 71 - Protocollo istanza del Comune di Cesena n. 59617 del 18/07/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di commercio e riparazione di macchine per l'incollaggio sito nel Comune di Cesena (FC), Via E. Mattei n. 71", rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 05/12/2014, come segue:

- sostituzione dell'ALLEGATO A della determinazione medesima con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3415 del 11/11/2014, Prot. Prov.le 104043/2014** ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ROBATECH ITALIA S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena (FC), Via E. Mattei n. 71 - Protocollo istanza del Comune di Cesena n. 59617 del 18/07/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di commercio e riparazione di macchine per l'incollaggio sito nel Comune di Cesena (FC), Via E. Mattei n. 71", rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 05/12/2014, **come segue**:
 - **sostituzione dell'ALLEGATO A della determinazione medesima con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3415 del 11/11/2014, Prot. Prov.le 104043/2014.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3415 del 11/11/2014, Prot. Prov.le 104043/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione n. 3415 del 11/11/14 prot. n. 104043, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 05/12/2014 con nota prot. 14485.

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto viene richiesto di sostituire il bagno ad olio e la relativa cappa aspirante della emissione esistente N. 1 "Bagno in olio" prevedendo di installare anche una unità filtrante, precedentemente non presente, con un aumento della portata massima dell'emissione dagli attuali 4.000 Nmc/h a 10.000 Nmc/h.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., in considerazione del fatto che trattasi di modifica sostanziale dello stabilimento già autorizzato mediante l'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione n. 3415 del 11/11/14 prot. n. 104043, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 05/12/2014 con nota prot. 14485.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere una relazione tecnica istruttoria ad Arpae – Servizio Territoriale, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, in merito alla modifica richiesta, in quanto si è ritenuto di confermare le valutazioni, i valori limite e le prescrizioni riportati nella vigente autorizzazione, precisando che la Ditta dovrà provvedere a mettere in esercizio ed a regime l'emissione modificata N. 1 "Bagno in olio", con l'obbligo di effettuazione dei tre monitoraggi previsti per la messa a regime.

Il Responsabile dell'endoprocedimento ha ritenuto non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Il Comune di Cesena, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni sopra riportate, rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 05/12/2014 con nota prot. 14485, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 30/04/2019 P.G.N. 19374/2019.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:
IT1 - IMPIANTO TERMICO riscaldamento luoghi di lavoro (39,6 kW, a metano)
IT2 - IMPIANTO TERMICO riscaldamento luoghi di lavoro (39,6 kW, a metano)
IT3 - IMPIANTO TERMICO riscaldamento servizi (30 kW, a metano)
relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel

Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di commercio e riparazione di macchine per l'incollaggio sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – BAGNO IN OLIO

Impianto di abbattimento: unità filtrante a 4 stadi (2 separatori di gocce, filtro metallico e filtro a tasche)

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	7	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
(di cui nebbie oleose)	5	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito <https://www.arpae.it/> (seguendo il percorso Arpaie in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata N. 1 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpaie Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpaie - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Cesena la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata N. 1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione N. 1** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpaie Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpaie - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio della **emissione N. 1 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpaie competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli

organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.